

COMUNE DI LENOLA
(Provincia di Latina)

**CONVENZIONE PER L'INCARICO DELLA REDAZIONE DEL
PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO
DEL CENTRO STORICO ZONA A**

L'anno duemiladiciotto il giorno.....del mese di.....con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge tra:

Dott......Sindaco pro-tempore del Comune di Lenola Cf , il quale dichiara di agire esclusivamente nell'interesse dell'Ente che rappresenta e di seguito denominato **COMMITTENTE**, ed il sig.

Arch Pier Francesco De Angelis, nato a Terracina il 27/02/1955, residente a Terracina via San Francesco Nuovo, 30, iscritto all'Albo degli Architetti della provincia Latina al n° 250 C.f. DNG PFR 55B27 L120B, Partita IVA n° 01043430592;

Arch Alessandro Giovanni Rosato, nato a Lenola il 24/06/1960 e residente a Lenola via Fratelli Rosselli 1, iscritto all'Albo degli Architetti di Latina al n° 422 Cf RST LSN 60H24 E527Z e Partita IVA n° 01484810591

i quali non si riconoscono riuniti in collegio e che per quanto attiene ai rapporti con il Comune saranno rappresentati dall'Arch Alessandro Giovanni Rosato che ai fini della presente convenzione elegge domicilio presso lo studio sito in Via Fratelli Rosselli, 1 LENOLA e di seguito denominato **PROFESSIONISTA**

PREMESSO

- che con deliberazione di Giunta Municipale n°.....del.....Il Comune di Lenola ha conferito al Professionista la redazione del Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico definito Zona Omogenea A dal Piano Regolatore Generale alla Tavola n._____;
 - che con delibera di Giunta Municipale n.del.....è stato approvato lo schema di convenzione da far sottoscrivere ai tecnici incaricati
 - che gli stessi tecnici hanno presentato l'attestato sostitutivo dei certificati antimafia
- Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - La premessa è parte integrante del presente atto.

Art.2 - Il committente affida al professionista, che accetta, l'incarico della redazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Lenola, definito Zona A così come delimitato nel vigente Piano Regolatore Generale alla Tavola n._____

L'incarico dovrà essere svolto e risultare in ottemperanza alle leggi vigenti o comunque alla normativa emanata dalle Autorità competenti entro la data di formale consegna del piano agli Uffici dell'Ente stesso.

L'incarico deve essere inoltre svolto considerando le indicazioni verranno fornite al professionista da parte del committente e tenendo conto delle eventuali, ulteriori precisazioni fornite su richiesta del professionista medesimo.

Art. 3 - Il Committente fornirà al Professionista tutto il materiale cartografico, informatico, statistico, geologico, amministrativo ed eventuali studi sul territorio disponibili relativi all'oggetto e necessari all'espletamento dell'incarico ricevuto secondo quanto stabilito dall'art 8 e 9 della circolare 6679 del 01.12.69 ed alla legge Regionale n° 72/1975

Art. 4 - Gli elaborati oggetto del presente incarico sono quelli previsti dalla vigente legge nazionale, e regionale in conformità di quanto previsto dalle Norme Tecniche di attuazione del PRG.

Art. 5 - In riferimento alle prestazioni di cui all'articolo precedente il professionista dovrà fornire in tre copie gli elaborati del piano composti da:

- a) relazione illustrativa dei criteri di impostazione;
- b) planimetrie del piano particolareggiato disegnate sulla mappa catastale nel numero necessario a contenere tutti gli elementi delle previsioni progettuali;
- c) profili altimetrici, le prescrizioni sulle tipologie architettoniche degli edifici, gli interventi sulle sedi e sezioni stradali e le sistemazioni a verde o a zone speciali;
- d) le norme tecniche di attuazione ed eventuali prescrizioni speciali;
- e) piano dei comparti edilizi ed elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare;
- f) programmi e fasi di attuazione;

Art. 6 - Il professionista riguardo a quanto previsto dagli articoli precedenti consegnare entro 90 giorni dalla data della stipula della presente convenzione la proposta preliminare da sottoporre al parere dell'amministrazione.

Nei successivi 90 giorni decorrenti dalla comunicazione da parte del Committente delle proprie determinazioni dovrà essere consegnata la stesura definitiva del piano.

Art. 7 - Il professionista si impegna ad apportare agli elaborati tutte le modifiche ed integrazioni che verranno richieste dal committente o dalla Regione purché non ne snaturino l'impostazione progettuale e/o i sostanziali criteri informativi.

Il professionista si impegna, inoltre, a prestare la propria opera per l'eventuale esame delle osservazioni e delle opposizioni e la eventuale stesura delle controdeduzioni, a seguito di ulteriore e specifico incarico.

Art. 8 - In caso di sospensione dell'incarico, il professionista ha diritto ad ottenere la corresponsione dell'onorario e delle spese per il lavoro fatto e/o predisposto fino alla data

della sospensione, con la maggiorazione del 25% e con salvezza del risarcimento dell'eventuale maggiore danno qualora la sospensione stessa non sia dipesa da cause attinenti al comportamento del professionista.

Art. 9 - Per la redazione del piano come sopra indicato e previsto dalla presente convenzione il Committente corrisponderà al professionista il compenso in ragione di € 20.000,00 (ventimila/00 €) incluso iva, cassa e ritenuta di acconto alle aliquote di legge, e comunque avendo quale riferimento la vigente Tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche (circolari del Ministero dei LL.PP. n. 6679 del 1° dicembre 1969 e n. 22 del 10 febbraio 1976) con gli aggiornamenti in base agli indici ISTAT, L'onorario complessivo come sopra determinato e dovranno essere aggiunti i compensi per le eventuali prestazioni relative:

- a) al calcolo delle aree o dei frazionamenti;
- b) alla formazione dei piani particellari di esproprio;
- c) ai preventivi occorrenti per il piano finanziario;
- d) al corrispettivo per la esecuzione di indagine geologica eseguita da geologo abilitato
- e) alle eventuali prestazioni occorrenti qualora l'Amministrazione comunale non dovesse fornire la documentazione di base.

Anche detto eventuale importo integrativo è considerato al netto di cassa di previdenza e I.V.A. e ritenuta di acconto in misura di legge

Art. 10 L'importo suddetto sarà corrisposto senza la necessità di altro atto deliberativo, con l'emissione del mandato di pagamento entro dieci giorni dalla verifica da parte dell'ufficio tecnico dell'avvenuta presentazione degli atti da parte del professionista e nel seguente modo:

- Quanto al 40% alla stipula della presente convenzione;
- Quanto al 35% alla presentazione da parte dei professionisti degli elaborati di piano.
- Quanto al 20% alla presentazione da parte dei professionisti degli elaborati di piano nella loro stesura definitiva.
- Quanto al residuo 5% alla data di approvazione da parte degli organi competenti del piano stesso e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla consegna dello stesso.

Art. 11 - Il professionista dichiara di non trovarsi per l'espletamento dell'incarico in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge o contrattuali, si impegna espressamente all'osservanza dell'art. 14 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Nel caso che l'Ente committente e/o altra Autorità non rispettino i termini previsti dalla medesima legge, il divieto de quo sarà ritenuto inoperante previo parere del competente Ordine professionale.

Art. 12 - I termini di cui all'art. 6 sono congruamente prorogati in caso di forza maggiore (o altri motivi ritenuti validi dall'Ente committente) o di entrata in vigore di norme di legge posteriormente alla firma della presente convenzione.

Art. 13 - Eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione saranno deferite ad un collegio di tre arbitri (due scelti rispettivamente da ciascuna parte ed il terzo d'accordo o, in difetto, dal presidente del Tribunale di Latina) che giudicherà secondo le norme di diritto, ivi compreso il ricorso all'equità. In pendenza del giudizio, sono sospesi gli obblighi della presente convenzione.

Art. 14 - Per quanto non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento alla Tariffa professionale.

Art. 15 - Tutte le spese fiscali attinenti alla presente convenzione sono a carico:

- dell'Ente committente

Il committente

Il Professionista